

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 10484/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 10484 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione “Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco” (cod. fisc.: 97359720584), in persona del Segretario Generale legale rappresentante pro tempore, Ing. Maurizio Alivernini, con sede legale in Roma, via Prospero Alpino, n. 69, Ing. Mario Nazzaro (cod. fisc.: NZZMRA59B26C659O), Ing. Giuseppe Ruffino (cod. fisc.: RFFGPP63P13C950E) ed Ing. Andrea Tomba (cod. fisc.: TMBNDR64A14L781Z), rappresentati e difesi dall’avv. Ferdinando Belmonte (cod. fisc.: BLMFDN85C16A717E) del Foro di Salerno, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso, in Battipaglia via Rosa Iemma, n. 20 e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

-Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

-Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Stefano Carli, Eutizio Di Gennaro, Nazzareno Feliciani, Luigi Liolli, Paolo Parlani, Ernesto Pisaneschi, Stefano Tomaselli, Pompeo Mannone, Federazione Nazionale della Sicurezza Cisl, Dirstat, Dirstat - Vigili del Fuoco, Si.N.Dir.Vv.F. - Sindacato Nazionale dei Direttivi e dei Dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Conf.S.A.L. Vigili del Fuoco, Uil Pubblica Amministrazione, Uil Pubblica Amministrazione – Vigili del Fuoco, Cgil Funzione Pubblica, Cgil Funzione Pubblica - Vigili del Fuoco, Co.Na.Po. Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, Usb - Vv.F. - Unione Sindacale di Base Settore Vigili del Fuoco, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del Decreto n. 2017 del 28 maggio 2019 adottato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile in virtù del quale «a decorrere dal 1° gennaio 2018 il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in servizio a tale data, è inquadrato nelle qualifiche dei ruoli di cui al Titolo VI, del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, come modificati dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, secondo quanto riportato, in ordine alfabetico, nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento» unitamente all'Allegato A;

b) ove occorra, della nota prot. 31856 del 28 maggio 2019 di pubblicazione del decreto sub a);

c) ove occorra, del decreto n. 2399 del 21 giugno 2019 adottato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile in virtù del quale «il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco assunto,

ovvero che abbia subito variazioni di status nel periodo dal 2 gennaio 2018 al 20 novembre 2018, giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è inquadrato nelle qualifiche dei ruoli di cui al Titolo VI, del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, come modificati dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, secondo quanto riportato, in ordine alfabetico, nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento» unitamente all'Allegato 1;

d) ove occorra, della nota prot. 37444 del 24 giugno 2019 di pubblicazione del decreto sub c);

e) ove occorra, della nota prot. 42054 del 16 luglio 2019;

previo sollevamento delle questioni di legittimità costituzionale

f) dell'art. 13-bis del d.lgs. 97/2017, come novellato dal d.lgs. 127/2018, per violazione degli artt. 3, 36, 76 e 97 Cost., nella parte cui è istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative (id est art. 13-bis, comma 1, lett. a);

g) dell'art. 13-ter del d.lgs. 97/2017, come novellato dal d.lgs. 127/2018, per violazione degli artt. 3, 36, 76 e 97 Cost;

h) dell'art. 13-ter del d.lgs. 97/2017, come novellato dal d.lgs. 127/2018, per violazione degli artt. 3 e 39 Cost., nella parte in cui il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative è istituito in una apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

per quanto ai motivi aggiunti notificati in data 09/09/2019 depositati in data 09/09/2019:

i) ove occorra, del decreto n. 2886 del 29 luglio 2019 adottato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile in virtù del quale «il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui in premessa è inquadrato nelle qualifiche dei ruoli di cui al Titolo VI, del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, come modificati dal decreto legislativo 6

ottobre 2018, n. 127, secondo quanto riportato, in ordine alfabetico, nell'Allegato ALFA che costituisce parte integrante del presente provvedimento» unitamente all'Allegato ALFA;

l) ove occorra, della nota prot. 44548 del 29/07/2019 di pubblicazione del decreto sub i), m) del decreto della Direzione centrale per le Risorse Umane n. 3409 del 5 settembre 2019 nella parte in cui è approvato il Ruolo dei Direttivi speciali al 01/01/2019;

n) ove occorra, della nota prot. 50424 del 5/9/2019 di pubblicazione del decreto sub m);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza depositata in data 10.9.2019, con cui il ricorrente chiede di poter essere autorizzato ad integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 41, comma 4°, cpa, nei confronti di tutti coloro che risultano inquadrati nel Ruolo ad esaurimento;

Ritenuto -soltanto ed esclusivamente in ragione del perseguimento dell'interesse pubblico alla massima concentrazione, alla più celere definizione del presente giudizio, discendente dall'art. 1 e dall'art. 2, comma 2°, cpa- di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'Interno della presente Ordinanza, del ricorso, dell'atto per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, fermo restando che rimane impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, allo stato non delibata e non suscettibile di deliberazione;

Ritenuto che, a tali incombenzi, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data di comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando, eventualmente, anche a mezzo *PEC*, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche

l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro i successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* del Ministero dell'Interno, sussistono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, quali quelli di :

- effettuare la pubblicazione al più presto possibile;
- non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;
- fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;
- rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

P.Q.M.

accoglie ed autorizza parte ricorrente, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a provvedere alla notifica del ricorso, dell'atto per motivi aggiunti e degli altri atti indicati, nei sensi e nei termini di cui in parte motiva, impregiudicata la decisione di ogni questione in rito e nel merito.

Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente Ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 18 settembre 2019.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO